

A.S 1/2008 ALITALIA-Linee Aeree Italiane spa in
amministrazione straordinaria

IL GIUDICE DELEGATO

premessi che nel precedente decreto del 17/7/09, alla lettera b), si è disposto: *i creditori insinuati, i quali intendano cedere i titoli azionari e/o obbligazionari in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dovranno depositare la rinuncia all'insinuazione entro il 15/12/2009 presso la cancelleria in duplice copia, inviandola eventualmente anche via e.mail all'indirizzo info.commissario@alitaliaamministrazionestraordinaria.it* *of*

considerato che in base all'art.7 octies commi 4, 5 e 6 della L. n.33/2009, come modificato dall'art.19 del D.L. n.78/2009, convertito con la L. 102/2009, i titolari di azioni ed obbligazioni, i quali intendano esercitare il diritto di cedere i propri titoli al Ministero dell'Economia e delle Finanze, debbono presentare al Ministero una richiesta contenente anche il loro impegno irrevocabile a rinunciare a qualsiasi pretesa ed iniziativa, connessa alla proprietà dei titoli, da esercitare nei confronti di Alitalia Linee Aeree spa, dando così il via ad un procedimento destinato a concludersi, all'esito dei positivi riscontri, con il trasferimento dei titoli sull'apposito conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze presso la Banca d'Italia e con il subentro automatico del Ministero nei diritti vantati dal creditore insinuato nei confronti della procedura di amministrazione straordinaria;

considerato quindi che a seguito del perfezionamento della vicenda traslativa in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la legittimazione del creditore tempestivamente insinuato al passivo viene meno "ope legis" e il deposito di un formale atto di rinuncia all'insinuazione presso la cancelleria del Tribunale, con eventuale invio di copia al Commissario, risulta perciò superfluo;

considerato che, il punto B) del decreto 17/7/09 va in conseguenza modificato e ciò al fine di semplificare le



operazioni di verifica, limitando allo stretto necessario gli oneri processuali gravanti sui creditori;

DISPONE

a modifica del punto B) del decreto 17/7/09, che i creditori insinuati, i quali intendono esercitare il diritto di cedere i propri titoli al Ministero dell'Economia e delle Finanze, non hanno l'obbligo di depositare l'atto di rinuncia all'insinuazione presso la Cancelleria del Tribunale;

STABILISCE

che il presente decreto sia integralmente pubblicato mediante inserzione nel sito dell'Amministrazione Straordinaria Alitalia e, per estratto, una volta sul quotidiano "Corriere della Sera" nelle pagine nazionali. Si comunichi.

ROMA 18.9.09

IL G.D. 

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
18 SET. 2009
Il Cancelliere - C1
Dott.ssa Elena Cicaloro

Stella

